



PSR Molise 2014-2020 - Misura 16, Sottomisura 16.5 - Elenco delle domande non ammissibili a finanziamento

| Prog. | Numero domanda | Soggetto richiedente (capofila del partenariato) | Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.) | Controdeduzioni |
|-------|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 1) | 84250016197 del 15/02/2018 | Comune di Frosolone Via Garibaldi, 37 86095 - FROSOLONE (IS) CUAA 00070680947 | <p>L'idea progettuale proposta, denominata "alt@i pascoli", vertente sulla "riqualificazione di una porzione di pascolo" di proprietà comunale è caratterizzata da diversi punti di debolezza.</p> <p>In via preliminare si eccepisce, in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del bando (paragrafo "Requisiti della proposta progettuale", sottoparagrafo 2), inerente alle condizioni di ammissibilità, la carenza nel fascicolo del progetto collettivo, requisito imprescindibile del soggetto proponente. Allo stesso modo non si hanno evidenze oggettive riguardo all'individuazione delle aziende agricole a seguito di un processo trasparente di aggregazione e allo svolgimento di un'attività di comunicazione mirata a coinvolgere i potenziali attori del sistema economico regionale, essendo circoscritta alle "aziende che annualmente richiedono la concessione mediante la fida pascolo" (nota 5 della tabella di autovalutazione del punteggio).</p> <p>A ciò si aggiunga la mancanza di informazioni sul restante periodo di durata dell'impegno (4 anni), e dei vantaggi attesi dai soggetti partecipanti, non sufficientemente trattati nell'accordo "preliminare" di cooperazione sottoscritto il 14 febbraio 2018.</p> <p>Dal punto di vista dell'acquisizione dei documenti essenziali previsti dal bando, l'articolo 9 recita testualmente che: "alla domanda di aiuto generata dal portale SIAN... dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità, la documentazione di seguito riportata", tra cui figura l'"atto di impegno a costituirsi come soggetto avente personalità giuridica e conferimento del mandato speciale con poteri di rappresentanza e di delega per la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento al soggetto designato quale mandatario, in caso di partenariato non costituito. L'atto deve riportare l'impegno a costituirsi entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di concessione del contributo". In luogo dell'atto di impegno il Comune di Frosolone ha prodotto apposita dichiarazione sostitutiva resa dal sindaco <i>pro tempore</i> ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, che, evidentemente, non può considerarsi alternativa all'adozione di un provvedimento deliberativo collegiale essendo priva, pertanto, di efficacia giuridica.</p> <p>Quanto ai contenuti espositivi della proposta, che si prefigge di "preservare la diversità agraria e naturalistica, mitigando al contempo i cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, attraverso una gestione più razionale del pascolo", sono previsti, nell'area prescelta (Terzo Scampisco), anche interventi di natura strutturale, non contemplati dall'articolo 7 del bando tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, consistenti nella riattazione di due ricoveri ("Campo di fava" e "Cannavine"), compresa la recinzione degli stessi e l'esecuzione di lavori di fondazione stradale, la cui realizzazione non è supportata da alcuna motivazione, oltre ad essere carenti degli specifici elaborati tecnico-progettuali (planimetrie, descrizione analitica dei particolari costruttivi, documentazione fotografica dei siti di interesse etc.).</p> <p>Parimenti non sono state fornite indicazioni esaurienti in ordine ai tempi di esecuzione, se non un generico riferimento riportato nel piano delle attività (cinque anni a partire dalla data di concessione del progetto), e all'opportunità di realizzare opere tenendo conto dello stato dei luoghi e sull'impatto che hanno sulla buona riuscita dell'iniziativa anche in considerazione della consistente incidenza economica.</p> <p>L'aspetto finanziario costituisce un altro elemento controverso, in particolare per quel che concerne l'applicazione del criterio della ragionevolezza della spesa eleggibile a finanziamento. Relativamente alla fornitura e posa in opera di taluni materiali (paletti di castagno, filo di acciaio zincato) che incidono in misura significativa (euro 222.240,40) rispetto all'ammontare di euro 400.000,00, la base di calcolo viene desunta dall'analisi di "nuovi prezzi" e non dall'applicazione di valori risultanti dal prezziario regionale adeguato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 715 del 7 settembre 2010¹ o, in alternativa, dal confronto fra tre (3) preventivi rilasciati da ditte fornitrici in concorrenza, come stabilito dalle disposizioni generali del manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento², cui il bando fa espresso rinvio (es. articoli 5, 14, 16), oltre che dall'organismo pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).</p> <p>----- ¹ avente ad oggetto: "Prezziario per lavori forestali del Molise - Provvedimenti"; ² emanato con la determinazione del direttore generale dell'Area seconda n. 135 del 15/12/ 2015;</p> <p>Non sono rinvenibili, inoltre, informazioni chiare ed articolate da cui si evinca:</p> <ul style="list-style-type: none">- la ripartizione dei costi di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa, avvalorata anche dall'inesistenza, nel fascicolo agli atti, di un atto deliberativo vincolante di approvazione del progetto preliminare da parte dell'Amministrazione comunale;- l'imputazione della spesa del personale in assenza di valori di riferimento di partenza in merito all'eventuale utilizzo di figure | Non risultano pervenute osservazioni. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>professionali esterne coinvolte nel progetto e alle relative competenze (profili professionali).</p> <p>In relazione al primo punto, si ritiene opportuno precisare che, in linea generale, uno degli elementi discriminanti ai fini dell'ammissibilità di una determinata operazione, consiste nella capacità finanziaria del beneficiario di anticipazione delle risorse occorrenti alla sua attuazione, trattandosi di aiuti soggetti a rimborso dei costi effettivamente sostenuti.</p> <p>Quanto alla composizione della partnership, si rileva la presumibile partecipazione a titolo oneroso, sulla base di una convenzione preesistente³ con l'Università degli studi del Molise (<i>Centro di ricerca sul patrimonio bio-culturale e sviluppo locale</i>), la quale però non figura tra i soggetti firmatari dell'accordo preliminare di collaborazione, pur essendogli affidato il compito di provvedere "<i>a pubblicare i risultati su riviste con Impact factor</i>", che rientra "<i>tra gli scopi della convenzione</i>" (nota 7 della tabella di autovalutazione del punteggio).</p> <p>La convenzione, poi, approvata dall'Università con decreto rettorale n. 358 del 28 aprile 2017, ovvero in data anteriore all'emanazione del bando della sottomisura 16.5⁴, e incentrata sulla "<i>realizzazione dell'attività di ricognizione e progettazione su: Frosolone e il suo patrimonio bio-culturale saperi, pratiche e territorio</i>", è inconferente con le finalità specifiche del progetto, impegnando, tra l'altro, il Comune "<i>per la suddetta attività ...in una quota di finanziamento iniziale del progetto quantificata in 12.000 Euro</i>", che divengono 20.000 euro nel quadro economico e nel piano delle attività acclusi all'istanza (voce studi di ricerca, al netto delle spese del personale, spese per missioni, spese derivanti da servizi di consulenza). Importo che, d'altro canto, non scaturisce da informazioni esplicative dei valori stimati.</p> <p>Riguardo, infine, ai costi per l'adesione collettiva, il già citato articolo 7 del bando (Tipologia degli interventi e spese ammissibili), stabilisce che i beneficiari delle misure 10 (agro-climatico ambientali), come riscontrabile in parte nel caso di specie, e 11 (agricoltura biologica) "<i>devono essere fatti rientrare nei costi di transazione delle singole domande di aiuto e non nella cooperazione</i>".</p> <p>-----</p> <p>³ testo approvato con delibera del Comune n. 63 del 30/11/2016;</p> <p>⁴ determinazione del direttore del IV Dipartimento della Giunta regionale n. 264 del 18/10/2017.</p> | |
|--|--|--|---|--|

| Prog. | Numero domanda | Soggetto richiedente (capofila del partenariato) | Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.) | Controdeduzioni |
|-------|-------------------------------|--|--|------------------|
| 2) | 84250016015 del 15/02/2018 | Azienda agricola Di Menna Antonella C.da Macchia, 9 86082 - CAPRACOTTA (IS) CUAA DMNNNL79R51A080C | <p>L'idea progettuale proposta, vertente su <i>“azioni congiunte per impegni agro-climatico-ambientali, per la conservazione della biodiversità agraria e naturalistica, del paesaggio e per il miglioramento qualitativo delle componenti dell'agro-ecosistema”</i>, presenta diversi punti di debolezza.</p> <p>In via preliminare si eccepisce come il modello di zootecnia prefigurato, “paragonabile a quella biologica” e alternativo all'allevamento intensivo, di fatto già praticato in ambienti montani, non possa essere riconducibile ai sistemi di qualità (di prodotto e di processo) regolamentati dall'Unione europea.</p> <p>Nello specifico si rileva, in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del bando (paragrafo “Requisiti della proposta progettuale”, sottoparagrafo 2), inerente alle condizioni di ammissibilità, la carenza nel fascicolo del progetto collettivo, requisito imprescindibile del soggetto proponente. Allo stesso modo non si hanno evidenze oggettive riguardo all'individuazione delle aziende agricole a seguito di un processo trasparente di aggregazione e allo svolgimento di un'attività di comunicazione mirata a coinvolgere i potenziali attori del sistema economico regionale.</p> <p>Quanto ai contenuti espositivi del progetto, non sono state fornite indicazioni sufficientemente esaustive sull'opportunità di realizzare opere (muretti a secco, drenaggi etc.) tenendo conto dello stato dei luoghi, e sull'impatto che hanno sulla buona riuscita dell'iniziativa anche in considerazione della consistente incidenza economica legata all'esecuzione di tali operazioni.</p> <p>L'areale interessato, tra l'altro, è soggetto a vincolo idrogeologico (r.d.l. n. 3267 del 30/12/1923) e paesaggistico (d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) ed è classificato come zona speciale di conservazione (ZSC) appartenente alla rete Natura 2000, per cui necessita di autorizzazioni preventive oltre che della valutazione di incidenza o, in alternativa, qualora gli interventi siano contemplati dall'articolo 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 486 dell'11 maggio 2009, della dichiarazione di esclusione da trasmettere al competente Servizio regionale, di cui non si ha contezza nel fascicolo agli atti.</p> <p>Si segnalano, altresì, discordanze in ordine all'ammontare dell'investimento: l'importo stimato, desumibile dal piano delle attività e riportato nella domanda di sostegno, è pari ad euro 399.189,50, mentre nella delibera n. 21 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta comunale di Capracotta ha approvato il preliminare di progetto, risulta essere di euro 389.881,05.</p> <p>La base di calcolo dei costi di realizzazione, poi, risultante dal computo metrico/analisi dei prezzi è variabile: se la superficie del pascolo interessata risulta essere di 101 ha (pag. 21 del piano delle attività), per il decespugliamento, il cui onere è di euro 82.287,80, la superficie diventa di 155 ha ca. (rectius 15,5 ha); per la semina a spaglio, invece, è di 300 ha (rectius 30 ha), gravando per euro 120.000,00.</p> <p>Sotto il profilo finanziario, inoltre, non sono rinvenibili informazioni chiare ed articolate da cui si evinca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ripartizione dei costi di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa; - l'imputazione della spesa del personale e/o di figure professionali esterne coinvolte, alquanto ridondanti se si tiene conto anche dell'apporto scientifico di consulenti universitari, essendo peraltro pressoché assenti valori di riferimento di partenza che consentano di valutarne la congruità e la ragionevolezza poiché traggono spunto, per di più, dal tariffario dell'ordine professionale degli agronomi e forestali, ormai abrogato. <p>Riguardo, infine, ai costi per l'adesione collettiva, l'articolo 7 del bando (Tipologia degli interventi e spese ammissibili), stabilisce che i beneficiari delle misure 10 (agro-climatico ambientali), come nel caso di specie, e 11 (agricoltura biologica) <i>“devono essere fatti rientrare nei costi di transazione delle singole domande di aiuto e non nella cooperazione”</i>.</p> <p><i>Osservazioni pervenute mediante Pec del 26/02/2020, prot. n. 33547.</i></p> | * suballegato B1 |

| Prog. | Numero domanda | Soggetto richiedente (capofila del partenariato) | Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.) | Controdeduzioni |
|-------|-------------------------------|--|--|------------------|
| 3) | 84250015728 del 14/02/2018 | Società agricola Garovini a r.l. Largo Giuseppe Verdi, 9 86024 - PETRELLA TIFERNINA (CB) CUAA 01687060705 | <p>In primo luogo si eccepisce che l'idea progettuale proposta, incentrata sulla <i>"Definizione di un metodo di valutazione del carbonio stoccato in ambienti agro-forestali al fine di favorire la contabilizzazione del carbonio per proprietà pubbliche e private"</i>, presenta diversi punti di debolezza essendo caratterizzata sostanzialmente dall'assenza precipua di azioni concrete di sviluppo.</p> <p>Dalla valutazione del piano delle attività, infatti, si ritiene che l'impostazione data sia quella propria del progetto di studio piuttosto che avere la connotazione di un intervento di valenza collettiva, obiettivo preminente perseguibile dalla Misura.</p> <p>Nello specifico si rileva, in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del bando (paragrafo "Requisiti della proposta progettuale", sottoparagrafo 2), inerente alle condizioni di ammissibilità, la carenza nel fascicolo del progetto collettivo, requisito imprescindibile del soggetto proponente. Allo stesso modo non si hanno evidenze oggettive riguardo all'individuazione dell'unica impresa agricola a seguito di un processo trasparente di aggregazione e allo svolgimento di un'attività di comunicazione mirata a coinvolgere i potenziali attori del sistema economico regionale.</p> <p>Si ravvisano, inoltre, ulteriori elementi di criticità in merito agli output finali attesi, alle finalità realizzative ed ai vantaggi concreti ottenibili in ordine al contrasto ai cambiamenti climatici, di cui non si ha contezza.</p> <p>Sotto il profilo finanziario non sono rinvenibili informazioni chiare ed articolate da cui si evinca la ripartizione dei costi di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa. Per quanto concerne l'imputazione della spesa del personale e/o di figure professionali esterne, i valori di riferimento di partenza indicati non consentono di valutarne la congruità e la ragionevolezza, anche in considerazione del fatto che nel piano delle attività (elab. 3.1, pag. 36) viene citato, a titolo esemplificativo, il tariffario dell'ordine degli agronomi, ormai abrogato.</p> <p>Un'ultima considerazione attiene alla composizione della partnership, rappresentata per lo più da enti pubblici, e nella quale avrebbero dovuto essere coinvolti in prevalenza, stante la tematica trattata, gli operatori del comparto forestale.</p> <p><i>Osservazioni presentate brevi manu in data 24/02/2020, prot. n. 32610.</i></p> | * suballegato B2 |

| Prog. | Numero domanda | Soggetto richiedente (capofila del partenariato) | Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.) | Controdeduzioni |
|-------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 4) | 84250015702 del 14/02/2018 | Associazione Legambiente Molise A.P.S. Piazza Venezia 86100 - CAMPOBASSO (CB) CUAA 92011450704 | <p>L'idea progettuale proposta, denominata "AGRECoM - Agricoltura Ecologica Molisana", presenta diversi punti di debolezza essendo caratterizzata sostanzialmente dall'assenza precipua di azioni concrete di sviluppo.</p> <p>Nello specifico si rileva, in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del bando (paragrafo "Requisiti della proposta progettuale", sottoparagrafo 2), inerente alle condizioni di ammissibilità, la carenza nel fascicolo del progetto collettivo, requisito imprescindibile del soggetto proponente, e delle autocertificazioni da rendersi ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dalle imprese aderenti al partenariato, impedendo, di fatto, i successivi controlli ed accertamenti da parte dell'Amministrazione regionale procedente. Allo stesso modo non si hanno evidenze oggettive riguardo all'individuazione delle aziende agricole a seguito di un processo trasparente di aggregazione e allo svolgimento di un'attività di comunicazione mirata a coinvolgere i potenziali attori del sistema economico regionale.</p> <p>Non sono riscontrabili, altresì, gli elementi assunti a base per il calcolo dei punteggi utilizzati per la compilazione del quadro "H" (criteri di selezione e autovalutazione del progetto) di cui al successivo articolo 9. Inoltre, il piano delle attività, privo di sottoscrizione e redatto sotto forma di tabella, è deficitario, tra l'altro, della descrizione dettagliata delle aziende agricole, in posizione minoritaria rispetto al partenariato rappresentato per lo più da enti pubblici.</p> <p>Nell'accordo tra i soggetti aderenti, invece, non è contemplato l'impegno a mantenere attiva la forma di aggregazione per almeno cinque anni dall'eventuale ammissione al sostegno.</p> <p>Quanto ai contenuti espositivi del progetto, desumibili da un elaborato privo anch'esso di sottoscrizione e parzialmente avulso dalle indicazioni richieste dall'articolo 9, si rimarca come l'intervento sia orientato verso una connotazione autoreferenziale del capofila piuttosto che avere un approccio di portata collettiva.</p> <p>Sotto il profilo finanziario non sono rinvenibili informazioni chiare ed articolate da cui si evinca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'imputazione dei costi del personale e/o di figure professionali esterne coinvolte, essendo pressoché assenti valori di riferimento di partenza che consentano di valutarne la congruità e la ragionevolezza; - i costi di esercizio della cooperazione (amministrativi, legali, etc.). <p>Ciò comporta, in definitiva, l'aleatorietà circa la probabile riduzione della spesa oltre il valore soglia minimo previsto per la partecipazione al bando (euro 200.000,00), essendo l'importo richiesto di poco superiore (euro 200.130,00) e che verrebbe peraltro a gravare quasi esclusivamente sul capofila (euro 192.230,00).</p> <p>Riguardo, infine, alla composizione della partnership, si ravvisa che i soggetti identificati dai CUAA 91032930702 e 00954710943 (quest'ultimo per di più inattivo), hanno aderito contestualmente ad altri raggruppamenti, così violando quanto stabilito dal richiamato articolo 4.</p> | Non risultano pervenute osservazioni. |